

INDIRIZZO (UE) 2020/497 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 20 marzo 2020****relativo alla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafi 1, 6 e 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e degli specifici compiti inerenti alla vigilanza prudenziale conferiti alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 svolti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla BCE e dalle ANC («compiti di vigilanza»). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni.
- (2) Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consentono di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture possono presentare una diversa composizione per fini contabili e di consolidamento prudenziale. Queste informazioni sono utilizzate per supportare una serie di processi e settori operativi, quali ad esempio la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.
- (3) L'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16)⁽²⁾ stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD ai fini dei compiti del SEBC, e definisce il quadro di governance. L'obiettivo del presente indirizzo è di integrarlo, definendo le responsabilità di ciascuna BCN nel registrare, aggiornare e convalidare i dati di riferimento trasmessi alla BCE ai fini dei compiti di vigilanza, in linea con il dovere di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambiare informazioni stabiliti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e precisati all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)⁽³⁾. Per una maggiore efficienza e per ridurre al minimo l'onere di segnalazione, la raccolta dei dati nell'ambito dell'MVU ai sensi di tali disposizioni si basa sul cosiddetto «approccio sequenziale», ossia gli enti creditizi significativi e meno significativi trasmettono i loro dati alle ANC, le quali poi li segnalano alla BCE.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

